



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI
CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N.
91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.**

Approvato con Delibera di CC n. 36 del 22/12/2022

INDICE

ART. 1 Oggetto

ART. 2 - Presupposti

ART. 3 - Iscrizione anagrafica.

ART. 4 - Organizzazione Uffici e calendarizzazione procedimenti

ART. 5 - Procedimento di riconoscimento della cittadinanza

ART. 6 - Presentazione istanza

**ART. 7 - Durata, sospensione, interruzione e termine del
procedimento**

ART. 8 - Chiusura del procedimento

ART. 9 - Rinvio dinamico

ART. 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e norme finali

Art.1

Oggetto

Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'ente e dei principi generali della Legge, il procedimento di richiesta e ottenimento della cittadinanza *jure Sanguinis*.

Disciplina, altresì, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Viggiano in materia, secondo l'art. 2 della Legge 241/1990.

Art.2

Presupposti

La richiesta di cittadinanza *jure sanguinis* e cioè attraverso la linea di sangue riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato estero che, invece, prevede la cittadinanza *jus soli*, come nel caso dei Paesi americani e dell'Australia.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana al soggetto iscritto nei registri della popolazione residente è del Sindaco del Comune ove l'interessato ha stabilito la residenza.

Per effetto di quanto sopra, il procedimento può essere avviato solo se l'interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Viggiano.

Nel caso di soggetto non residente, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare Italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Art. 3

Iscrizione anagrafica.

L'iscrizione in anagrafe del soggetto rivendicante il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* può avvenire solo se questi può annoverarsi tra la popolazione residente, secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Si precisa che l'iscrizione in anagrafe, di tali soggetti rivendicanti lo status civitatis italiano, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'interessato può esser iscritto in anagrafe in base alle disposizioni di legge contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen 6 sufficiente ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica della completezza e correttezza documentale della istanza e alla verifica di tutte le situazioni dalle quali si possa desumere la sussistenza della dimora abituale.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'Ufficiale d'anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare le richieste via mail. E' necessario, presentarsi personalmente agli sportelli dell'Anagrafe.

La documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza e quella prevista ordinariamente per le iscrizioni anagrafiche.

I tempi per la conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica sono quelli previsti ordinariamente dalle leggi di riferimento.

Art. 4

Organizzazione Uffici e calendarizzazione procedimenti.

In ragione della carenza di organico dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile e della complessità delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è prevista una calendarizzazione delle pratiche.

L'Ufficio competente gestirà massimo due pratiche al mese, una ogni due settimane, previo appuntamento, su richiesta degli interessati.

Raggiunto il limite massimo di prenotazioni per l'anno corrente, non potranno essere accolte ulteriori richieste di appuntamenti fino all'inizio dell'anno successivo.

Il soggetto che intenda presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, deve prenotare un appuntamento:

- Telefonicamente, contattando il Responsabile del Servizio; Tel. 0975-61142
- Via e- mail all'indirizzo: comuneviggiانو@rete.basilicata.it - pec: protocolloviggiano@pec.it

- Personalmente recandosi presso lo sportello Anagrafe — Stato Civile, nei giorni e orari di apertura al pubblico. Dalle ore 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì.

Ogni incontro è riservato alla istruzione di una sola pratica, non è consentito lo scambio degli appuntamenti tra cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.

Qualsiasi istanza volta al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, presentata prima della definizione del procedimento volto a verificare la sussistenza della residenza anagrafica, non sarà presa in considerazione, e per l'effetto archiviata.

Durante l'intero procedimento, l'interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all'indirizzo risultante dall'Anagrafe della Popolazione residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l'Ufficio di Stato Civile,

Art. 5

Procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

L'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, richiede un appuntamento all'Ufficio di Stato Civile, secondo le modalità sopra indicate, al fine di presentare l'istanza ai fini del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

L'Ufficio di Stato Civile, fissa entro 15 giorni la data dell'appuntamento, e la comunica con provvedimento scritto da notificarsi all'interessato nel luogo di residenza.

Il giorno dell'appuntamento, l'interessato dovrà presentarsi personalmente, non sono consentiti intermediari, e previo esame della documentazione da parte del Responsabile del Servizio, dovrà presentare l'istanza con tutti i suddetti documenti allegati, pena l'irricevibilità.

In caso di irricevibilità della istanza o in caso di mancata presentazione all'appuntamento, l'interessato dovrà presentare altra richiesta di appuntamento, collocandosi in coda alle eventuali altre richieste già presentate da altri soggetti.

Art. 6

Presentazione istanza

All'istanza, redatta su carta da legare, e secondo i modelli forniti dall'Ufficio di Stato Civile, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana:

3. Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di Emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che ne gli ascendenti in linea retta *ne* la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912 n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
7. Certificato di residenza;
8. Passaporto, con regolare visto di ingresso, o dichiarazione di presenza (si precisa che oltre il termine di 90 gg di soggiorno in Italia, il cittadino straniero non può essere considerato regolarmente soggiornante e dovrà quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza);
9. Indicazione di eventuali figli minori o conviventi;
10. Copia integrate dell'atto di nascita dei figli minori tradotta e legalizzata.

I documenti di Stato Civile di cui ai punti da 1 a 5, **devono essere tradotti integralmente e legalizzati** e devono riguardare tutta la catena: dall'avo fino al rivendicante il possesso della cittadinanza italiana.

Per tradotti integralmente, si intende che gli atti devono comprendere anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali. L'atto dovrà riportare eventuali annotazioni di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.

La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Per legalizzati si intende che il Consolato o Ambasciata Italiana competente per territorio, deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell'Aja del 1961, che prevede l'Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli organi competenti ad apporla.

I certificati di cui ai punti 6 e 7 sono acquisiti dall'ufficio.

Si precisa che è necessario produrre copie integrali e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all'estero, al fine di dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.

Nel caso insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione dei richiedenti lo status civitatis italiano, il Sindaco e l'Ufficio di Stato Civile provvederanno ad interpellare il Ministero dell'Interno e/o la Prefettura UTG di Potenza trasmettendo il relativo carteggio, nonché a segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art. 331 c.p.p., art. 76 del DPR n. 445/2000).

I certificati, forniti a corredo dell'istanza, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

La traduzione ufficiale dei medesimi atti in lingua italiana dovrà essere redatta su carta da bollo.

Art. 7

Durata, sospensione, interruzione e termine del procedimento

A norma dell'art. 2, co 4, della legge 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e al rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza, inclusa l'ipotesi di trasmissione jure sanguinis, è soggetto al termine di conclusione di 180 giorni.

Il termine decorre dalla data di registrazione dell'istanza al Protocollo Generale.

I tempi di conclusione del procedimento non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 241/90, i termini del procedimento sono sospesi, fino all'ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni consolari previste dalle circolari vigenti in materia, per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Nel caso in cui, per la perfetta conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, che gli stessi potrebbero aver omesso, il termine di conclusione viene interrotto.

Per quanto sopra, il comune non garantisce che i tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, data il coinvolgimento di altre Autorità all'estero.

I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

Art. 8

Chiusura del procedimento

Conclusa l'istruttoria, accertati tutti i presupposti di legge, viene riconosciuta la cittadinanza italiana mediante provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento finale del Sindaco non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

Il procedimento non può concludersi con un silenzio/assenso.

Per la sottoscrizione degli atti di stato civile relativi all'interessato, sarà necessario fissare un ulteriore appuntamento. Data e orario dell'appuntamento saranno fissati dal Responsabile del Servizio secondo le disponibilità dell'Ufficio.

Art. 9

Rinvio dinamico

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia.

Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Art. 11

Entrata in vigore, abrogazioni e norme finali

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il procedimento amministrativo, che siano in contrasto con il presente.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.